

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 20 febbraio 2018

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 12 febbraio 2018 - n. X/7860

Recepimento delle disposizioni del piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico padano e del programma di tutela e uso delle acque e delle norme sopravvenute: conseguente aggiornamento delle norme tecniche di attuazione del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con d.g.r. 1990/2014

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 recante «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r. n. 1990/2014;

Visti:

- la d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017 di approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA);
- il d.p.c.m. del 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico padano;
- la deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po che ha adottato in via definitiva la variante alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto idrografico Padano (PAI) finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA);
- la d.g.r. n. 6738 del 19 giugno 2017 che ha emanato disposizioni di attuazione della variante normativa al PAI e del PGRA;

Atteso che dopo l'approvazione del PRGR sono intervenute modifiche normative, in particolare:

- sono state istituite e disciplinate con l. n. 56/2014 le Città Metropolitane e con l.r. n. 32/2015 all'art. 2 sono state definite le funzioni esercitate dalla Città Metropolitana di Milano;
- la l.r. 22/2015 ha modificato l'art. 16 della l.r. 26/2003 eliminando i Piani Provinciali di Gestione Rifiuti ed introducendo la competenza provinciale alla predisposizione della relazione di dettaglio di cui all'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003;
- tutti i Piani Regolatori Generali (PRG) sono stati sostituiti dai Piani di Governo del Territorio (PGT) secondo la l.r. n. 12/2005 e le ASL hanno cambiato il nome in ATS;

Atteso inoltre che:

- è necessario aggiornare l'elenco degli impianti di piano di cui all'Appendice 2, secondo le modifiche autorizzate e di ragione sociale intervenute;
- è opportuno procedere a mere correzioni materiali finalizzate a maggiore chiarezza e coerenza del testo o ad aggiornamenti di riferimenti normativi superati;

Visto l'art. 3, comma 3 del d.p.c.m. 27 ottobre 2016 che prevede: «Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico Padano di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

Visto l'art. 65, comma 5 del d.lgs. 152/06 che prevede: «Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agrofornestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica»;

Considerato quindi che è necessario effettuare una verifica di coerenza del PRGR con il PGRA, la variante normativa al PAI e le

disposizioni attuative regionali, adeguando i criteri localizzativi alla nuova pianificazione;

Visto l'art. 45 della l.r. n. 26/2003 che prevede: «Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati»;

Considerato quindi che è necessario effettuare una verifica di coerenza del PTUA col PRGR, adeguando i criteri localizzativi alla nuova pianificazione;

Visto il punto 4 del deliberato della d.g.r. n. 1990/2014 di approvazione del PRGR che prevede: «di stabilire che il PRGR potrà essere adeguato e aggiornato in base all'evoluzione delle normative comunitarie, nazionali e regionali»;

Dato atto delle verifiche effettuate dagli uffici competenti in ordine alla corrispondenza dei criteri localizzativi individuati dal PRGR con le determinazioni contenute nei piani sopra citati;

Considerato che per, le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA, la d.g.r. n. 6738/2017 al paragrafo 3.1 prevede che si applicano le limitazioni e prescrizioni previste rispettivamente per la fascia A e per la fascia B dalle norme di cui al «Titolo II - Norme per le fasce fluviali», delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del PAI;

Considerato che nei criteri localizzativi vigenti le fasce A e B del PAI sono criteri escludenti e che, per coerenza ed adeguatezza, è necessario tenere lo stesso livello di tutela anche per le aree introdotte dal PRGR e disciplinate dalla medesima norme idrauliche;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi escludenti;

Considerato che, per le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA, la d.g.r. n. 6738/2017 al paragrafo 3.2 prevede che si applicano le limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 9 delle N.d.A. del PAI;

Considerato che nei criteri localizzativi vigenti le aree di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PAI (aree caratterizzate dall'instabilità del suolo) sono escludenti e che, per coerenza ed adeguatezza, è necessario tenere lo stesso livello di tutela anche per le aree introdotte dal PRGR e disciplinate dalla medesima norme idrauliche;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi escludenti;

Considerato che, per le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità PGRA, la d.g.r. n. 6738/2017 ai paragrafi 3.3 e 3.4 dettaglia le norme applicabili agli edifici, compresi quelli produttivi, e non ci sono divieti edificatori assoluti;

Considerato che gli impianti di trattamento rifiuti sono assimilabili, per gli aspetti legati al rischio alluvioni, agli impianti produttivi in genere e che pertanto è opportuno valgono i medesimi limiti e prescrizioni;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi penalizzanti, facendo valere limiti e prescrizioni previsti dalla d.g.r. citata;

Considerato che le discariche si differenziano in modo sostanziale dagli altri impianti di trattamento rifiuti e dagli edifici produttivi in genere, sia per caratteristiche costruttive, sia per il fatto che si tratta di strutture che insistono in modo permanente sul territorio e che per esse è necessario stabilire livelli di tutela differenziati e maggiori;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di

pericolosità PGRA la d.g.r. n. 6738/2017 come criteri localizzativi escludenti per le sole discariche, confermando quanto già previsto dal PRGR approvato con d.g.r. 1990/2014;

Considerato che, per le aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP, ACL, la d.g.r. n. 6738/2017 ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 dettaglia le norme applicabili agli edifici, compresi quelli produttivi, e non ci sono divieti edificatori assoluti;

Considerato che gli impianti di trattamento rifiuti sono assimilabili, per gli aspetti legati al rischio alluvioni, agli impianti produttivi in genere e che pertanto è opportuno valgono i medesimi limiti e prescrizioni;

Ritenuto pertanto di considerare le aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP, ACL come criteri localizzativi penalizzanti per tutte le tipologie di impianti;

Atteso che il vigente PTUA, approvato con d.g.r. n. 6990/2017, all'art. 8, comma 3 delle NTA distingue le «zone di protezione delle acque sotterranee per l'utilizzo potabile» in «zone di riserva» e «aree di ricarica», individuandole in modo specifico per idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP), mentre il precedente PTUA non riportava tale suddivisione;

Considerato che il precedente PTUA all'art. 30 delle NTA e nella tavola n. 9 individuava le «aree di riserva ottimali», le «aree di riserva integrative» e le «macroaree di riserva comprese nei bacini idrogeologici di pianura», mentre nel vigente PTUA l'art. 8 delle NTA e la tavola n. 11A individuano soltanto le «aree di riserva»;

Ritenuto pertanto che il criterio localizzativo penalizzante per le aree di riserva ottimali e integrative è da riferirsi ora alle aree di riserva per tutte le idrostrutture;

Considerato che il precedente PTUA individuava all'art. 30 delle NTA e nella tavola n. 9 le «aree di ricarica degli acquiferi profondi», mentre nel vigente PTUA l'art. 8 delle NTA e la tavola n. 11A individuano aree di ricarica e ricarica/scambio anche per le idrostrutture sotterranee superficiali e che quindi il corrispondente criterio localizzativo è da riferirsi alle idrostrutture diverse da quest'ultime, per mantenere il medesimo livello di tutela;

Ritenuto pertanto che il criterio penalizzante per le aree di ricarica degli acquiferi profondi sia ora da riferire alle aree di ricarica relative alle idrostrutture (ISF, ISI e ISP) diverse da quelle superficiali e in particolare alle zone di ricarica e zone di ricarica/scambio; zone di ricarica/scambio con ISI; zone di ricarica; zona di ricarica da ISS;

Considerato che nel vigente PTUA non c'è un equivalente alle «zone vulnerabili», ma che il nuovo PTUA definisce con maggiore dettaglio ed approfondimento le aree da sottoporre a tutela e che pertanto il suo recepimento migliorerà la tutela delle acque sotterranee;

Ritenuto pertanto di eliminare il criterio localizzativo penalizzante relativo alle «zone vulnerabili»;

Atteso che il punto 5 del deliberato della d.g.r. n. 6990/2017 afferma che: «si confermano i contenuti dell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del PTUA 2006 ai soli fini dell'applicazione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui alla d.g.r. 1990/2014 e per la programmazione dei controlli da effettuare sugli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale, nelle more di successive e diverse determinazioni»;

Ritenuto necessario aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRGR recependo quanto sopra esposto, come da allegato A, parte integrante del presente atto;

Atteso che la parte delle NTA aggiornata relativa ai criteri localizzativi (par. 14.6) in attuazione di PTUA e PGRA è da applicare alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente delibera secondo quanto previsto all'art. 13 delle NTA stesse;

Atteso che i restanti aggiornamenti non introducono alcuna innovazione sostanziale e quindi valgono come chiarimenti e precisazioni anche per le istanze presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente delibera;

Considerato che sia il PGRA che il PTUA sono stati approvati a seguito di procedure di VAS che hanno consentito, tra l'altro, la consultazione dei soggetti interessati;

Considerato che le modifiche apportate sono o mere correzioni materiali o recepimenti dovuti di diverse pianificazione o di norme statali o regionali e che pertanto non è necessario procedere ad alcuna procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il punto «256.Ter.9.3 Attuazione programma regionale gestione rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti» ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), approvato con d.g.r. n. 1990/2014, come da allegato A, parte integrante del presente atto;

2. che la parte delle NTA aggiornata relativa ai criteri localizzativi (par. 14.6) in attuazione di PTUA e PGRA è da applicare alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente delibera secondo quanto previsto all'art. 13 delle NTA stesse, mentre le restanti revisioni valgono come chiarimenti e precisazioni anche per le istanze presentate precedentemente all'entrata in vigore della presente delibera;

3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sui portali web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE****Indice:****Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità e inquadramento normativo

Titolo II OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

Art. 4 – Obiettivi e strumenti delle sezioni del PRGR relative ai rifiuti speciali, al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica e al Programma regionale di gestione degli imballaggi

Titolo III AZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5 – Rilascio dei titoli autorizzativi

Art. 6 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

Art. 7 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani

Art. 8 – Massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica

Art. 9 – Miglioramento dell'impiantistica regionale

Titolo IV CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 10 – Criteri localizzativi e competenze

Art. 11 – Ambito di applicazione

Art. 12 – Esclusioni dal campo di applicazione dei criteri localizzativi

Art. 13 – Applicazione dei criteri localizzativi

Art. 14 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

Art. 14-bis – Fattore di Pressione per le discariche

Titolo V CRITERI AUTORIZZATIVI

Art. 15 – Impianti di piano

Art. 16 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il RUR

Art. 17 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del RUR

Art. 18 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il RUR

Art. 19 – Priorità di trattamento per gli impianti di piano

Art. 20 – Priorità per le modifiche dell'impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti di Piano

Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B

Art. 21-bis – Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali

Art. 22 – Impianti di discarica

Art. 23 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Revisione del P.R.G.R.

Appendice 1: Capitolo 14 del P.R.G.R.: Criteri localizzativi impianti

Appendice 2: Impianti di Piano

PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI

(legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, artt. 14 e 19)

(decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 199)

Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, inquadramento normativo e contenuti

1. La pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti comprende: Atto di Indirizzi, Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, nonché il Programma di bonifica delle aree inquinate e relative Norme Tecniche di Attuazione.
2. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, di seguito P.R.G.R., attua, secondo i contenuti e criteri dell'Atto di Indirizzi approvato dal Consiglio Regionale lombardo (D.C.R. 8 novembre 2011, n. IX/0280), le disposizioni normative della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. Il P.R.G.R. coordina e indirizza, attraverso una serie di strumenti ed azioni da mettere in atto con scenario temporale all'anno 2020, il sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e della tutela dell'ambiente.
4. Ai sensi dell'art. 199, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, la pianificazione regionale dei rifiuti ha come parte integrante il piano di bonifica.
5. Il P.R.G.R. è sottoposto a revisione almeno ogni 6 anni.
6. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, raccordano l'attività dei Comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.R.G.R.
7. Il Programma è comprensivo di:
 - Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - Prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6 del D.lgs 152/06;
 - Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato anche sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180 del D.lgs 152/06;
 - Programma per la decontaminazione, la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.lgs 209/99;
8. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PARTE PRIMA) si compone di:
 - RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- costituita dalle seguenti sezioni:
- SEZIONE 1 – Rifiuti urbani
 - SEZIONE 2 – Rifiuti speciali
 - SEZIONE 3 – Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
 - SEZIONE 4 – Programma regionale di gestione degli imballaggi
- ALLEGATI, come di seguito dettagliati:
- ALLEGATO 1 (al par. 3.4): Dettaglio del destino delle principali frazioni da raccolta differenziata per provincia
 - ALLEGATO 2 (al par. 3.5): Analisi dei flussi – 1° destino del RUR
 - ALLEGATO 3 (al par. 3.5): Analisi dei flussi – conferimenti di RUR
 - ALLEGATO 4 (al par. 3.6): Mappa dei principali gestori della raccolta rifiuti
 - ALLEGATO 5 (al cap. 5): Progetto GERLA (Gestione Rifiuti in Lombardia – Analisi del ciclo di vita)
 - ALLEGATO 6 (al cap. 15): Database riassuntivo rifiuti speciali (file excel)
 - ALLEGATO 7: Riassunto degli obiettivi e strumenti di attuazione
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Titolo II

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

1. Il P.R.G.R, in attuazione delle indicazioni contenute nell'atto d'indirizzi, si prefigge gli obiettivi di seguito indicati per il cui dettaglio si rimanda agli approfondimenti di cui al capitolo 10 del P.R.G.R.:
- a) riduzione della produzione di rifiuti urbani;
 - b) raggiungimento a livello regionale del 67% di raccolta differenziata ed non inferiore al 65% a livello comunale;
 - c) recupero di materia ed energia, con priorità per il recupero di materia;
 - d) mantenimento dell'autosufficienza regionale nel trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (CER 200301, di seguito R.U.R.);
 - e) miglioramento dell'impiantistica regionale;
 - f) strategie di gestione finalizzate alla diffusione della tariffazione puntuale, a favorire sistemi di gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, a promuovere il mercato dei prodotti ottenuti da riciclaggio e la lotta all'illecito.

Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani

1. Strumenti attuativi degli obiettivi di cui all'art. 2 sono:
- a) le azioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - b) il modello omogeneo per la raccolta differenziata;
 - c) le campagne di sensibilizzazione;
 - d) gli strumenti incentivanti di tipo economico finanziario;
 - e) gli strumenti di governance;

- f) l'ecotassa;
- g) le linee guida finalizzate al miglioramento delle prestazioni degli impianti;
- h) l'attuazione di una gestione "a sistema regionale" per gli impianti di trattamento del R.U.R. (inceneritori e trattamenti meccanici e biologici TM/B), integrando gli obiettivi prioritari di responsabilità provinciale nel trattamento in un quadro programmatico a scala regionale;
- i) gli strumenti autorizzativi.

Il contenuto operativo degli strumenti sopra richiamati è dettagliato al cap. 11 del P.R.G.R..

- 2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate anche attraverso aggregazioni volontarie di Enti Locali che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno.

Art. 4 – Obiettivi e strumenti delle sezioni del P.R.G.R. relative ai rifiuti speciali, al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica e al Programma regionale di gestione degli imballaggi

- 1. Il P.R.G.R, nelle sezioni
 - a) Rifiuti speciali e focus di approfondimento su particolari categorie di rifiuti speciali,
 - b) Programma regionale di gestione degli imballaggi,
 - c) Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica,indica, nel rispetto ed in attuazione dell'atto d'indirizzi e della gerarchia di gestione dei rifiuti dettata dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento e dai contenuti dello studio LCA (Life Cycle Assessment) allegato al piano (capitoli 5 e 7 del P.R.G.R.), una serie di obiettivi ed azioni di riferimento per il cui dettaglio si rimanda ai capitoli 15, 17, 18 e 19 del documento di P.R.G.R e a quanto riportato schematicamente al Titolo III.
- 2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, c. 2-ter della l.r. n. 17/2003 come modificata dalla l.r. n. 14/2012, approva criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento presso impianti lombardi di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale.

Titolo III

AZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5 – Rilascio dei titoli autorizzativi

- 1. Le Autorità competenti, nel rilascio dei titoli autorizzativi, verificano ed assicurano il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'Art. 179 del D.Lgs. 152/2006 (Prevenzione, Preparazione per il riutilizzo, Riciclaggio, Recupero di altro tipo, Smaltimento) e si attengono alle disposizioni di cui al Titolo V – "Criteri autorizzativi" delle presenti Norme tecniche.

Art. 6 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

1. In conformità al Programma regionale di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti, che prevede al 2020 una variazione della produzione di rifiuti urbani inferiore del 8% rispetto alla variazione della spesa per consumi delle famiglie, la Regione, le Province e la Città Metropolitana di Milano assumono iniziative di sostegno e di promozione della riduzione dei beni non recuperabili, degli imballaggi, degli sprechi alimentari, accompagnate dalla crescita della diffusione di punti vendita di beni sfusi, della filiera corta, degli acquisti verdi, e dalla valorizzazione del compostaggio domestico per la diminuzione della formazione dei rifiuti biodegradabili.

Art. 7 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani

1. Ai fini del raggiungimento entro l'anno 2020 della percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 67% a livello regionale e non inferiore al 65% a livello di singolo Comune, la Regione provvede:
 - a) a proporre un modello omogeneo di raccolta differenziata sul territorio regionale, che tenga conto delle differenti realtà territoriali, e innovativi strumenti per l'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni (cfr. capitolo 11.4 del documento P.R.G.R.);
 - b) a promuovere con i Comuni idonee campagne di sensibilizzazione degli utenti della raccolta differenziata;
 - c) a definire strumenti incentivanti di natura economico - finanziaria.

Art. 8 – Massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica

1. Ai fini del raggiungimento entro l'anno 2020 del recupero come materia ed energia di almeno l'80% dei rifiuti urbani prodotti, con avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65% relativamente alle frazioni oggetto di RD (al netto degli scarti della fase di selezione, ed includendo le frazioni recuperate dai rifiuti ingombranti e dalle terre di spazzamento), la Regione provvede:
 - a) a emanare linee guida finalizzate al miglioramento dei livelli prestazionali degli impianti di recupero di materia ed energia;
 - b) ad aggiornare la disciplina dell'Ecotassa, in modo da disincentivare il destino finale in discarica dei rifiuti.
2. Al recupero energetico devono pervenire il R.U.R., i rifiuti derivanti dal suo trattamento e gli scarti da attività di recupero delle raccolte differenziate e di altre frazioni raccolte separatamente, non più valorizzabili come materia.

Art. 9 – Miglioramento dell'impiantistica regionale

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'Art. 2, il P.R.G.R. prevede una serie di indirizzi

per l'adeguamento degli impianti esistenti, anche a seguito dalle risultanze degli studi condotti mediante il metodo L.C.A. di cui ai capitoli 5 e 7 del P.R.G.R..

2. Regione Lombardia promuove la ricerca, la innovazione e la diffusione di nuove tecnologie finalizzate alla migioria impiantistica.

Titolo IV

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 10 – Criteri localizzativi e competenze

2.
 1. A sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l) sono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Capitolo 14 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). Le Province e la Città Metropolitana di Milano individuano le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003 e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del D.lgs 152/2006.
3. Le verifiche della compatibilità dei progetti rispetto ai criteri di cui al comma 1 e rispetto alle zone di cui al comma 2, sono effettuate dalle autorità competenti in materia di V.I.A. nei procedimenti coordinati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2010 (Norme in materia di Impatto Ambientale) ovvero, in assenza delle suddette procedure di valutazione, dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 214 e 216 e 29-sexies del D.lgs 152/2006, nonché dell'autorizzazione unica ambientale di cui DPR n. 59/2013. A discrezione dell'autorità competente, la verifiche di cui al presente comma, potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A..

Art. 11 – Ambito di Applicazione

1. Sono assoggettati ai criteri localizzativi di cui all'art. 10:
 - a) discariche – (operazioni: D1, D5);
 - b) impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
 - c) impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
 - d) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o dal PTC dei parchi";

2. Ai fini del presente Titolo IV valgono le definizioni di cui al capitolo 14 del P.R.G.R. e all'Appendice 1 alle NTA.

Art. 12 – Esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi

1. Le seguenti tipologie impiantistiche e le seguenti operazioni sui rifiuti sono escluse dal campo di applicazione dei criteri localizzativi soprarichiamati:
 - a) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; è fatta eccezione per il criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o dal PTC dei parchi” che si applica anche a tali impianti e operazioni;
 - b) centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento R.A.E.E. ai sensi del D.M. n. 65 del 8 marzo 2010);
 - c) compostaggio di rifiuti ligneo cellulósici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
 - d) operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
 - e) campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.Lgs 152/2006;
 - f) recupero ambientale (R10);
 - g) rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - h) preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D. lgs 152/2006;
 - i) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D. lgs 152/2006, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
 - j) discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

Art. 13 – Applicazione dei criteri localizzativi

1. I criteri localizzativi indicati si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore delle presente P.R.G.R..
2. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'autorità competente, su richiesta del proponente, applica i nuovi criteri localizzativi rispetto a quelli vigenti al momento della presentazione dell'istanza autorizzatoria.

4. Istanze di modifiche e varianti saranno assoggettate ai criteri localizzativi solo quando rientranti nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" di cui al paragrafo 14.5 del P.R.G.R..

Art. 14 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

1. Le Autorità competenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente, verificano, in sede di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo, le autorizzazioni vigenti che prevedono la gestione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti localizzati in tali aree.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono svolte secondo la seguente procedura:
 - a) analisi e valutazione, in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente rilevato, delle possibili interazioni negative derivanti dal permanere dell'impianto; in caso di fattore escludente relativo a pericolosità idraulica, la "possibile interazione negativa" deve essere valutata attraverso una verifica di compatibilità idraulica redatta e valutata ai sensi degli art. 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI;
 - b) definizione dei possibili interventi di mitigazione delle eventuali criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto in queste aree.

Art. 14-bis – Fattore di pressione per le discariche

1. Le Province e Città Metropolitana di Milano provvedono al censimento delle discariche ed al calcolo del Fattore di Pressione di cui al par. 13.1.1.1 del P.R.G.R., e li trasmettono alla Regione entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma stesso. La Regione provvede conseguentemente alla determinazione di uno specifico criterio localizzativo per il quale si rimanda al par. 14.6.3 (Appendice 1), da approvarsi con delibera di Giunta.
2. Fino all'approvazione da parte della Regione del nuovo criterio localizzativo si applica quanto previsto dal par. 14.6.3 (Appendice 1).

Titolo V

CRITERI AUTORIZZATIVI

Art. 15 – Impianti di piano

1. Sono impianti di piano gli impianti autorizzati per il trattamento del R.U.R., mediante operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12) aventi potenzialità superiore al 3% del R.U.R. prodotto nella Regione, secondo lo scenario al 2020, così come riportati nell'elenco di cui al paragrafo 11.2.1.1 del P.R.G.R. (Appendice n. 2 alle NTA), che viene eventualmente aggiornato con decreto dirigenziale regionale.

Art. 16 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non saranno autorizzati nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R., di piano e non di piano, che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12), le cui istanze siano pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013.
2. Nel caso di autorizzazioni di nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R. che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12) rilasciate prima dell'entrata in vigore del P.R.G.R. e relative ad istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013, l'Autorità competente provvederà, ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, alla rivalutazione del provvedimento mediante stralcio dei quantitativi di R.U.R. autorizzato.
3. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non possono altresì essere intraprese con procedure semplificate le attività di trattamento del R.U.R. previste alla tipologia 14.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, le cui comunicazioni di avvio siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del P.R.G.R. stesso.
4. Con atto della Giunta, entro 12 mesi dall'approvazione del P.R.G.R, saranno definiti criteri ed indicazioni riguardo alla progressiva e graduale dismissione di impianti di trattamento del R.U.R. non più necessari ai fini del mantenimento dell'autosufficienza regionale, tenendo conto anche delle prestazioni tecnologiche e ambientali degli impianti stessi.

Art. 17 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del R.U.R.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16, la modifica e il rinnovo di tutta l'impiantistica esistente, di piano e non di piano, per il trattamento del R.U.R. potrà essere autorizzata ammettendo solo:
 - a) rinnovi senza modifiche / varianti, fatto salvo l'adeguamento alle BAT;
 - b) varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell'impatto ambientale;
 - c) aumenti di potenzialità che non riguardino il R.U.R..
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 9/2013.

Art. 18 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. E' possibile rilasciare nuove autorizzazioni per il trattamento del R.U.R. nei seguenti casi:
 - a) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale;

- b) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzata in impianti per i quali si prevede la contestuale dismissione all'avvio del nuovo impianto o ampliamento, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale. La certezza della contestualità tra la dismissione della pregressa attività e l'avvio della nuova deve essere dimostrata, durante l'iter autorizzatorio, anche mediante impegni contrattuali tra le parti; potrà comunque essere previsto un periodo transitorio all'interno del quale nuova e vecchia attività coesistano ed operino senza incrementi della quantità complessiva di rifiuti trattati rispetto all'autorizzato, fermo restando che entro la data di messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire la completa dismissione di quello vecchio;
- c) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 152/2006, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico;
- d) impianti innovativi ai sensi dell'art. 17, comma c-bis della l.r. 26/2003, e atti integrativi e applicativi per il recupero di materia o energia, che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni ambientali rispetto all'impiantistica esistente.

Art. 19 – Priorità di trattamento per gli impianti di piano

1. Gli impianti di piano TM/B devono garantire il trattamento prioritario del R.U.R..
2. Gli impianti di piano inceneritori devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:
 - a) R.U.R. prodotto in Lombardia;
 - b) altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;
 - c) rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di: R.U.R., rifiuti ingombranti, terre di spazzamento, prodotti in Lombardia;
 - d) rifiuti decadenti dal trattamento effettuato in Lombardia delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani raccolte in Lombardia.
3. E' consentito il conferimento agli inceneritori di Piano di ulteriori frazioni di rifiuti speciali nel caso di capacità autorizzata disponibile rispetto ai fabbisogni per le tipologie di cui ai punti del comma 2, assicurando, ove tecnicamente possibile le seguenti priorità:
 - a) rifiuti ospedalieri prodotti in Lombardia, destinabili a termovalorizzazione;
 - b) fanghi da depurazione prodotti in Lombardia, non idonei ad altri tipi di recupero, fatta salva la verifica tecnica della loro possibilità di trattamento nella rete degli impianti di piano e comunque in quota percentuale residuale.
4. Le autorizzazioni dei singoli impianti (incluse quelle relative ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dovranno dare riscontro delle priorità indicate nel presente articolo.
5. Potranno essere conferiti, fatto salvo il mantenimento del principio della gerarchia nel trattamento di cui al presente articolo, ulteriori tipologie di rifiuti speciali non precedentemente elencati. Per gli inceneritori e gli impianti TM/B, saranno ammissibili solo le frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

Art. 20 – Priorità per le modifiche dell'impiantistica e la realizzazione di nuovi impianti di Piano

1. Le istanze di nuove autorizzazioni, modifiche e varianti degli impianti di Piano esistenti dovranno:
 - a) essere conformi ai principi e alle gerarchie sopra riportate;
 - b) per le varianti, garantire migliori prestazioni ambientali in termini di recupero di materia, o di recupero energetico, o di trattamento delle emissioni, o di riduzione degli scarti prodotti e massimizzazione del loro recupero, tenendo in considerazione anche gli esiti degli studi LCA di cui ai capitoli 5 e 7 del P.R.G.R.;
 - c) evidenziare in sede di istruttoria le stime dei flussi delle tipologie di rifiuti previsti e dell'eventuale provenienza, dimostrando il rispetto delle gerarchie sopra riportate;
 - d) dimostrare, per quanto riguarda il R.U.R., l'effettiva necessità rispetto ai fabbisogni regionali analizzando la capacità di trattamento degli altri impianti di Piano regionali;
 - e) per quanto riguarda i rifiuti speciali, dimostrare i vantaggi ambientali, economici, impiantistici del loro trattamento negli impianti di Piano in luogo di altri impianti dedicati ai rifiuti speciali nel rispetto della gerarchia europea e del principio di prossimità.
2. Le istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente Programma e i cui procedimenti non sono ancora conclusi, dovranno essere integrate con le informazioni e dimostrazioni di cui al comma 1.
3. Le informazioni di cui al presente articolo saranno considerate ad integrazione delle valutazioni legate alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente nell'ambito del procedimento di VIA in corso o del procedimento autorizzativo nel caso in cui la VIA non sia prevista o sia già conclusa. Tali considerazioni potranno essere rilevanti ai fini di giudizi di compatibilità ambientale negativi, dinieghi, riduzioni di potenzialità o stralcio di codici CER. Dovrà essere posta particolare attenzione ai rifiuti che possano derivare dal trattamento di rifiuti urbani, in particolare il CER 191212.

Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B

1. Non sono autorizzate le operazioni D10/R1/D8 per i rifiuti aventi i codici CER: 200101, 150101 (carta e cartone), ad eccezione di casi specifici come ad esempio la distruzione tramite incenerimento (D10/R1) di documenti riservati con dati sensibili, 200139 e 150102 (plastica).
2. Non è autorizzato il CDR/CSS (CER 191210 o CSS-combustibile) per l'operazione D10.
3. Le limitazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere recepite negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dei nuovi impianti, degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 21-bis – Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali

1. Il P.R.G.R. individua una rete impiantistica di trattamento rifiuti speciali adeguata alla produzione interna delle principali categorie di rifiuti speciali e quindi promuove il contenimento delle presenza di tali tipologie impiantistiche sul territorio, favorendo prioritariamente il recupero di materia e il costante adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.
2. Tenendo conto della gerarchia comunitaria e del principio di prossimità le procedure di valutazione ambientale e autorizzative riguardanti gli impianti di trattamento di rifiuti speciali considerano gli elementi di inquadramento della rete impiantistica presenti nel P.R.G.R. in coerenza con l'obiettivo programmatico di equilibrio tra dotazione impiantistica e richiesta di trattamento di rifiuti speciali di provenienza regionale. Dovrà essere posta particolare attenzione ai rifiuti che possano derivare dal trattamento di rifiuti urbani, in particolare il CER 191212.

Art. 22 – Impianti di discarica

1. Le istanze di nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di impianti per le discariche per rifiuti non pericolosi dovranno:
 - a) fornire indicazioni, relativamente ai rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani dalle quali risulti che gli stessi non siano altrimenti recuperabili, e dalle quali risulti l'effettiva necessità di quanto richiesto rispetto ai fabbisogni regionali di smaltimento;
 - b) prevedere il collocamento in discarica della sola frazione biostabilizzata a ridotta fermentescibilità, secondo specifiche tecniche identificate nel Piano di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (R.U.B.), non idonea al recupero energetico;
 - c) per quanto riguarda i rifiuti ingombranti e da spazzamento strade dimostrare che non siano recuperabili come materia ed energia.
2. L'autorità competente in sede di rilascio di nuove autorizzazioni di discariche, di qualsiasi tipologia, o di ampliamenti di impianti esistenti, al fine di garantire l'effettiva residualità di tale opzione di trattamento dei rifiuti, dovrà:
 - a) valutare, per quanto riguarda i rifiuti speciali, l'effettiva necessità del loro smaltimento in discarica, analizzando i fabbisogni e l'impiantistica esistente a livello regionale evidenziati nella sezione sui rifiuti speciali del P.R.G.R.;
 - b) riguardare esclusivamente rifiuti non recuperabili, né come materia, né come energia;
 - c) rispettare le specifiche limitazioni di cui al successivo art. 23.
- 2-bis. Quanto riportato ai commi 1 e 2 si applica anche alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.
3. Per superare le criticità connesse alla allocazione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di siti contaminati sul territorio regionale e per la quale si opererà mediante finanziamenti pubblici, nell'ambito della procedura di VIA e/o di AIA per la realizzazione di progetti di discariche di rifiuti, dovrà essere valutata la possibilità di richiedere al proponente, quale compensazione ambientale, di individuare e dedicare un volume della discarica allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti.

Art. 23 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica

1. Le seguenti tipologie di rifiuti non possono essere oggetto di smaltimento in discarica (operazioni D1/D5):
 - a) R.U.R. (CER 200301);
 - b) R.A.E.E. (indicativamente i CER 090111* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603; 090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111; 160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209; 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere; 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212; 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213; 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi; 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135);
 - c) Imballaggi recuperabili (150101 imballaggi in carta e cartone; 150102 imballaggi in plastica; 150103 imballaggi in legno; 150104 imballaggi metallici; 150107 imballaggi in vetro; 150109 imballaggi in materia tessile);
 - d) Batterie ed accumulatori (160601* batterie al piombo; 160602* batterie al nichel-cadmio; 160603* batterie contenenti mercurio; 160604 batterie alcaline (tranne 160603); 160605 altre batterie ed accumulatori; 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie; 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133);
 - e) Rifiuti da raccolta differenziata (200101 carta e cartone; 200102 vetro; 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137; 200139 plastica; 200140 metallo);
 - f) CDR/CSS (191210 rifiuti combustibili).
2. Le limitazioni di cui al precedente comma sono recepite negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo e si applicano anche alle domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore del P.R.G.R..

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Revisione del P.R.G.R.

1. Sulla base degli esiti del monitoraggio, delle relazioni delle Province o Città Metropolitana di Milano e di eventuali modifiche normative, la Giunta potrà rivedere il P.R.G.R., in particolare riguardo agli obiettivi, agli strumenti ed alle limitazioni relative alle autorizzazioni.

Appendice 1

Criteria per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

14.1 Competenze

Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione, Province e la Città Metropolitana di Milano, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03.

In particolare, spetta alla Regione definire i "Criteria per l'individuazione", da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, devono individuare, nel rispetto dei criteria generali stabiliti dalla Regione sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale¹ (PTCP) o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti. La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:

- conformarsi ai criteria stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
- evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate,;
- derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

I criteria provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteria regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteria stabiliti nel P.R.G.R.

14.2 Criteria generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve tenere conto di vincoli e limitazioni di natura principalmente tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una "radicata diffidenza" da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il "dissenso sociale" per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile). Inoltre, nel contesto lombardo attuale, caratterizzato da impianti di grandi dimensioni non omogeneamente distribuiti sul territorio, ma in grado di smaltire e recuperare rifiuti provenienti da vasti bacini di utenza, emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti.

La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività antropiche; la Parte IV del D.lgs. n. 152/06 disciplina infatti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati in attuazione della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure finalizzate a proteggere l'ambiente e la salute umana, come

¹ di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

quelle rivolte alla prevenzione e alla riduzione degli impatti negativi connessi, migliorando l'efficacia gestionale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, ed altrettanto di pubblico interesse è il conseguimento di un'elevata protezione dell'ambiente, pertanto i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza ricorrere a procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

- senza determinare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

14.3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti

L'individuazione dei siti idonei e non idonei nell'ambito della programmazione è fondamentale per la successiva realizzazione delle infrastrutture. Il processo, che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, è molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.

La tabella seguente sintetizza il processo in quattro fasi.

Fasi	Azioni	Competenze
Fase A	Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: - aree non idonee (fattori escludenti); - aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti); - aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali).	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);
Fase B	Individuazione di eventuali criteri provinciali aggiuntivi, secondo i criteri precedentemente esposti (paragrafo 14.1) e trasmissione a Regione dei relativi shape file, oltre a quelli disponibili per i criteri regionali.	Provincia: relazione di dettaglio
Fase C	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di V.I.A./autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse. L'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione procede, nell'ambito dell'istruttoria, alla verifica della compatibilità del progetto rispetto ai criteri localizzativi.	L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione. A discrezione dell'autorità competente, le verifiche di cui al presente comma, potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.
Fase D	Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e/o dell'autorizzazione.	L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e/o l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione.

Tabella 1 – Procedura di individuazione delle aree idonee e non idonee

L'individuazione cartografica è effettuata tramite l'applicativo regionale online ed ha valore puramente indicativo e di supporto all'istruttoria: la verifica dei criteri andrà fatta puntualmente per ciascuna istanza.

14.4 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica

Per garantire il corretto inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio è necessaria un'analisi integrata ed interdisciplinare del contesto ambientale e territoriale, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti; il punto di partenza è senz'altro la conoscenza del sistema vincolistico e normativo vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali, delle tendenze evolutive in atto e delle situazioni di rischio reale o potenziale. Tale approccio consente di delineare più ipotesi localizzative ed adeguate misure di compensazione. L'inquadramento territoriale cui fare riferimento nell'analisi deve essere definito in base al tipo di impianto che si intende localizzare ed alle componenti ambientali coinvolte.

In quest'ottica è necessario approfondire tutti gli strumenti di pianificazione che insistono sull'area di interesse, verificando la normativa di riferimento e i differenti gradi di tutela attribuiti, avvalendosi anche dell'infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) messa a disposizione da Regione Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono:

- Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale e piani di settore;
- Pianificazione di bacino Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG), Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e piani di settore;
- Piani di Governo del Territorio (PGT) e piani di settore.

14.4.1 Tutela e valorizzazione dei beni storico culturali e paesaggistici (art. 10, 136 e 142 del D.lgs. 42/2004) e Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale (P.T.R./P.P.R.)

I presenti criteri stabiliscono puntualmente in quali ambiti oggetto di tutela paesaggistica non è consentito localizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti e in quali ambiti è consentito localizzarne di nuovi o modificare gli impianti esistenti.

Negli ambiti dove è possibile realizzare/modificare gli impianti, il progetto deve definire/individuare le caratteristiche anche formali/architettoniche dell'intervento proposto, al fine di consentire agli organi competenti di valutare anche l'adeguato inserimento paesaggistico nel contesto preesistente, tenendo conto dell'eventuale necessità di riqualificazione paesaggistica complessiva dell'area.

Qualora il progetto di un nuovo impianto o la modifica di un impianto esistente interessi aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, lo stesso dovrà conseguire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, a cura dell'Ente territorialmente competente, in base ai criteri dettati dalla Giunta regionale (DGR n. IX/2727 del 22/12/2011).

Al contrario, se i progetti non comportano alcuna trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti, ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004, non sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica e pertanto non sono soggetti ai criteri escludenti di natura paesaggistica previsti nelle seguenti tabelle.

Nelle aree non specificamente tutelate paesaggisticamente, e pertanto non subordinate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, qualora si intenda realizzare un nuovo impianto o una modifica di un impianto esistente (come di seguito definiti) che comportino la trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti è comunque e sempre richiesto l'esame paesistico del progetto condotto sulla base delle "linee guida" di cui alla DGR n. 11045 dell'8 novembre 2002 (B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), in quanto il vigente Piano Paesaggistico Regionale (approvato con DCR n. VIII/851 del 19/01/2010) riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e pertanto l'azione di tutela e valorizzazione deve essere esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio

lombardo. La valutazione dell'inserimento paesaggistico degli impianti spetta all'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, che può avvalersi della struttura organizzativa competente in materia di tutela paesaggistica o conseguire il parere del comune interessato dalla proposta progettuale.

In presenza di beni "culturali", è esclusa la localizzazione di qualsiasi tipologia impiantistica o la modifica di impianti esistenti. Qualora si intenda localizzare impianti in aree prossime ad un bene "culturale" tutelato, nel caso tali aree non siano anche assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs n. 42/2004, lo studio per l'esame paesistico del progetto dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto tenendo conto della necessità di evitare intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato, indicando eventuali misure mitigative e/o compensative.

14.4.2 Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale

I presenti criteri stabiliscono puntualmente in quali ambiti naturali riconosciuti ai sensi della Legge n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree protette" o appartenenti al "Sistema delle aree protette lombarde" di cui alla L.r. n. 86/83, "Norme per l'istituzione e la gestione di Riserve, Parchi, Monumenti naturali e delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" o facenti parte della Rete ecologica europea "Natura 2000", di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva uccelli 79/409/CEE o della Rete ecologica regionale (RER) sia vietato o consentito localizzare impianti di gestione dei rifiuti.

Qualora non siano già vietate dai presenti criteri, la localizzazione e/o la modifica degli impianti esistenti sono consentite se non espressamente escluse nello strumento di pianificazione e/o gestione vigente del sito naturale.

In caso di dismissione degli impianti è richiesto il ripristino dei luoghi, da pianificare in accordo con l'Ente gestore del sito naturale.

14.4.3 Tutela del suolo e risorsa idrica

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti per i corpi idrici e alla tutela qualitativa della risorsa idrica previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, approvato con DPCM dell'8 febbraio 2013, nelle tabelle seguenti vengono individuati una serie di "criteri" atti a stabilire in quali zone non è consentito localizzare nuovi impianti di trattamento rifiuti e in quali zone è consentito localizzarne di nuovi o modificare gli impianti esistenti. Tali criteri sono basati sulla normativa di dettaglio del Piano di Tutela delle acque regionali, ad oggi in vigore (DGR n. 2244 del 19/03/06).

Analogamente, in considerazione dell'assetto idrogeologico del territorio lombardo, al fine di concorrere alla riduzione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, contenendo anche i danni ai beni esposti, i presenti criteri recepiscono quanto stabilito nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dal Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 18 del 26/05/2001, ivi comprese le determinazioni assunte con i precedenti stralci di piano e piani straordinari (PS 45, PSFF, PS 267).

14.4.4 Tutela della salute della popolazione

L'ATS territorialmente competente, nell'ambito della procedura autorizzatoria e di VIA di nuovi impianti/modifica impianti esistenti, formula le sue valutazioni relativamente all'impatto potenziale sulla salute della popolazione interessata, sulla base delle informazioni sanitarie disponibili.

In tale valutazione, la ATS porrà particolare attenzione alla mortalità e/o ricoveri ospedalieri per specifiche patologie (totale, tumori, malattie apparato digerente, malattie apparato respiratorio, tumori di specifiche sedi, ...) nelle aree che presentano indicatori di frequenza superiori agli analoghi provinciali (o di ATS) in maniera statisticamente o epidemiologicamente rilevante.

14.5 Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:

- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.

Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

Sono assoggettati ai presenti criteri:

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi".

Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri":

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; fatta eccezione per il criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi" che si applica anche a tali impianti;
- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 13 maggio 2009, modificato dal D.M. 8 aprile 2008, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);
- compostaggio di rifiuti ligneo cellulose, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- la preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

14.6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

Nei paragrafi precedenti è stata descritta la procedura che porta alla localizzazione degli impianti nel territorio.

14.6.1 Premesse

Le tabelle seguenti, attribuiscono a ciascun vincolo o fattore paesaggistico/ambientale un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I Criteri previsti sono tre:

- **ESCLUDENTE:** esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE:** non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREFERENZIALE:** esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.

14.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Categorie agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza.
Tutela delle risorse idriche		
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80	Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m). Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.). Piani d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato

<p>Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4229 del 23/10/2015 "Riordino dei reticoli idrici" e s.m.i.)</p>	<p>Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4229/15 allegato D); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della Dgr 2616 del 30/11/2011 e s.m.i.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali		
<p>Aree soggette a rischio idraulico (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)</p>	<p>Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come "limite di progetto tra Fascia B e Fascia C") del PAI</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI)</p>	<p>Aree interessate da</p> <ul style="list-style-type: none"> - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee - Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm) 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p> <p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)</p>	<p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona 1: aree instabili con un'elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi - Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti - Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati</p>		<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Tutela dell'ambiente naturale		
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art. 1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	Geoportale di Regione Lombardia
Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali	Parchi regionali	PTC dei parchi
Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007	Siti Natura 2000: - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione_ paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.)	Geoportale di Regione Lombardia
Tutela dei beni culturali e paesaggistici		
Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)	Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori). Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).	Geoportale di Regione Lombardia <i>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</i>
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR A	Fascia di tutela di 100 metri in edificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del DLGS n. 42 del 2004)	Geoportale di Regione Lombardia <i>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</i>
Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").	Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che: - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se	Geoportale di Regione Lombardia <i>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</i> Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia

	<p>immobili) previa verifica dell'interesse culturale.</p> <p>Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate.</p>	
<p>Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140</p>	<p>a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;</p> <p>b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.</p> <p>Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1D.Lgs n. 42/2004)</p>	<p>b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b)</p> <p>d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole</p> <p>e) i ghiacciai ed i circhi glaciali</p> <p>Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976</p> <p>m) Zone di interesse archeologico</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010</p>	<p>In base alla d.g.r. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
Destinazione urbanistica		
<p>Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. 	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi	Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice CER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi
Zone di rispetto cimiteriali	Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Tabella 2 – Criteri escludenti per di nuovi impianti o modifica degli esistenti

14.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse	Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Distanza dalle discariche esistenti L.r. 12/07	50 metri (misurati in pianta e a bordo vasca) Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Qualora, sulla medesima area insistano più istanze concorrenti, vale il criterio della priorità di presentazione per l'applicazione della distanza. Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza. Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata.	Censimento delle discariche art. 14-bis NTA PRGR Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)

Tabella 3 – Criteri escludenti per le discariche

Fattore di pressione

La Giunta regionale, entro 12 mesi dal completamento del censimento delle discariche e dal calcolo del Fattore di Pressione (FP_{vol}) da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano sulla base di quanto previsto al capitolo 13, determina un criterio localizzativo in base al FP_{vol} , sia riferito al territorio di ciascun Comune, sia riferito ad un'area di raggio 5 km rispetto all'area dell'istanza di discarica.²

In via cautelativa ed al fine di tutelare le aree maggiormente interessate dalla presenza di discariche, dalla data di approvazione del presente piano fino all'approvazione da parte di Regione del nuovo criterio, non potranno essere autorizzati nuovi impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolosi, (le cui istanze siano pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del PRGR) nei Comuni dove la realizzazione di tali impianti determini il superamento del FP_{vol} pari a 160.000 m^3/Km^2 o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite; tale divieto vale anche laddove, individuando un buffer di raggio 5 km dall'area oggetto di istanza, la realizzazione dell'impianto determini il superamento del FP_{vol} pari a 160.000 m^3/Km^2 o il FP_{vol} sia già superiore a tale limite.

Per il calcolo del FP_{vol} riferito all'area delle singole istanze, il buffer va individuato a partire dalla recinzione dell'impianto: nel caso in cui nel buffer una discarica ricada solo parzialmente, dovrà essere cautelativamente considerata l'intera volumetria della discarica.

² Il criterio localizzativo del fattore di pressione è stato approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.

14.6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Disciplinari MIPAF: e le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Tabella 4 – Criteri escludenti per gli inceneritori

14.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e Compensazioni
<p>Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili determinate dai PIF.</p> <p>Nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale, le superfici determinate ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 2 della l.r. 31/2008</p> <p>(art. 42 e 43 della L.r. 31/08)</p> <p>I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboscimento (art. 142 del D.lgs 42/2004)</p>	<p>Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle province/Città metropolitana, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di competenza. In assenza o scadenza del PIF (strumento che individua i boschi e le superfici trasformabili previa autorizzazione) è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata che può essere concessa, per opere di pubblica utilità (art. 43).</p> <p>L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004).</p>	<p>PIF (Province/Città metropolitana e Comunità Montane)</p> <p>Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione e per territorio di competenza</p>
<p>Categorie agricole L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili</p>	<p>"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni).</p> <p>Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggioranza percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>

<p>Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Aree di pregio agricolo: -DOP (eccetto il vitivinicolo) -IGP -IGT vitivinicolo -aree interessate da agricoltura biologica -aree annesse ad attività agrituristica</p>	<p>Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni "Agricoltura Biologica" e "Agriturismi" L'operatività va verificata con il supporto della Provincia/Città metropolitana di riferimento</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>
<p>Tutela della risorsa idrica</p>			
<p>Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003</p>	<p>Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi</p>
	<p>Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi . La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Inoltre, fermo</p>

			<p>restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riutilizzo delle acque meteoriche).</p> <p>Compensazioni: Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei</p>
--	--	--	---

			comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.
Tutela da dissesti e calamita'			
Aree individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) (art. 31 comma 4)	Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	L'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali specifiche prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione
Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio	Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)
Aree interessate da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	Aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP e ACL	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio	Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)

<p>Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province/Città metropolitana, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni</p>	<p>Aree in vincolo idrogeologico</p> <p>Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione</p>
<p>LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici</p>	<p>Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombature/modifiche canali)</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a concessione/autorizzazione da parte del medesimo Consorzio.</p>
Tutela dell'ambiente naturale			
<p>Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale</p>	<p>Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale, provinciale e locale, (es: corridoi ed aree di secondo livello)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa e cessione di tali aree almeno di pari estensione a quella occupata dall' impianto o dal suo ampliamento in caso di impianti esistenti, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Città metropolitana Comune</p>

			competente-negli altri casi. Eventuali esclusioni esplicitate previste dai PTC hanno valore escludente.
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	"Oasi di protezione", aziende faunistico venatorie e "zone di ripopolamento e cattura", sono istituite o revocate dalla Provincia/Città metropolitana	Piano faunistico venatorio provinciale, Siti web delle Province/Città metropolitana	
Aree prossime ai Siti Natura 2000 Dgr n. 7/14106/03 (allegati C e D)	Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC)/ e Zone speciali di conservazione (ZSC) Le proposte progettuali che interessano le aree poste ad una distanza inferiore ad 1 km dal perimetro esterno dei siti, devono essere accompagnate da uno Studio di Incidenza e devono conseguire, preventivamente all'autorizzazione, "Valutazione di Incidenza positiva" da parte dell'Autorità competente. Dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza i progetti compresi tra 1 e 2 km dai siti. E' facoltà degli Enti gestori dei siti assoggettare a V.I. le eventuali istanze che interessano i territori posti immediatamente oltre a tale distanza.	Geoportale di Regione Lombardia	Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa purché di pari estensione a quella sacrificata per la realizzazione dell'impianto, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta
Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs n. 42/2004)	c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	

<p>Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 3 PTR A</p>	<p>Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica paesistica</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>In questi contesti è necessario salvaguardare gli elementi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); qualora la fascia venga interrotta, è necessario mettere in opera adeguate misure di mitigazione volte al mantenimento della connettività ecologica in supporto alla Rete ecologica regionale</p>
<p>Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree</p>	<p>c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>In tali aree possono essere realizzati solo impianti di trattamento, diversi da inceneritori e discariche, che verranno ubicati esclusivamente in aree individuate nei PGT comunali quali aree produttive e che abbiano acquisito l'autorizzazione paesaggistica.</p>
Vincoli urbanistici ed infrastrutturali			
<p>Classi di fattibilità geologica Dgr 2616/11</p>	<p>Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>E' richiesto un piano di emergenza ed il rispetto di eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT e dalla relazione geologica e geotecnica richiesta</p>
<p>Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree</p>	<p>Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e il parere positivo è necessario prima del</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura</p>	<p>Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura</p>

	rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.		
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 Dgr n. 3753/12	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R.	

Tabella 5 – Criteri penalizzanti per nuovi impianti e modifiche esistenti

14.6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Tutela qualità dell'aria		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Fascia 1 (ex area critica) Dgr n. 2605 del 30/11/11 "zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell'aria" DGR n. 3934 del 06/08/2012 "criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"	L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; • Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di "cogenerazione" previste dalla normativa vigente in materia dell'autorità per l'energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). 	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica

Tabella 6 – Criteri penalizzanti per gli impianti di incenerimento

14.6.7 Tutela della popolazione

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:

- **Ambiti residenziali:** ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale;
- **Funzioni sensibili:** micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze Sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto;

- Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

Distanze minime dagli ambiti residenziali (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) non putrescibili ³	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 DM 27/09/2010) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (artt. 8 DM 27/09/2010)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m****
Inceneritori	variabile**
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p> <p>**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012)</p>	
EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO	
In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.	
Distanza minima dalle funzioni sensibili (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	200 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m

Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).

Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m
Inceneritori	variabile**
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.lgs 152/06.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p>	

14.6.8 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere "preferibile" alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Destinazione urbanistica: collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel P.R.G./P.G.T., ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.r. 12/05(Fonti: Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica - P.G.T.)
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Prossimità di siti contaminati e da bonificare, nel caso in cui l'impianto sia funzionale anche per tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

14.6.9 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m ^(a) X	100 m ^(a) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e di sopraluoghi
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)

Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguatezza accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92): – Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m; – Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m; – Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m) – Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.	X	X	-

Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

(a) Non applicabile nel caso in cui la casa non sia abitata o in cui il proponente ne acquisisca la disponibilità prima dell'avvio dei conferimenti e garantisca che non sia abitata.

14.7 Linee di indirizzo per l'individuazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale

Gli interventi di inserimento ambientale degli impianti richiedono gradualità e tempi medio/lunghi di realizzazione, da considerare in fase di programmazione temporale.

Le proposte di impianti presentate all'Ente che rilascia l'autorizzazione, dovranno considerare le indicazioni fornite dal presente documento e dal Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, considerando tutte le prescrizioni di settore in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

I progetti proposti dovranno valutare, oltre ai costi di manutenzione a regime, anche i costi legati al continuo divenire dei soprassuoli vegetali esistenti o ricostituiti; le aree verdi prossime agli impianti e l'area di rispetto diventano funzionali alle esigenze di mitigazione degli impatti, all'abbattimento delle polveri e al mascheramento.

Lo studio degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale deve assumere grande importanza, allo scopo di migliorare la destinazione d'uso del suolo fornendo indicazioni di pianificazione ed eventualmente incentivando la realizzazione degli interventi mediante finanziamenti.

Tale studio, dovrebbe far seguito ad un approfondimento dell'impatto visivo generato dalla localizzazione degli impianti sul paesaggio, in modo tale da fornire valide indicazioni per il corretto posizionamento delle essenze vegetali. L'alternanza di spazi aperti e masse vegetali di differenti tipologie, dimensioni e altezze può concorrere, oltre alla riduzione dell'impatto visivo, anche alla formazione di biotopi particolari che possono trasformarsi in rifugio per specie vegetali o animali ormai poco diffuse nelle aree urbanizzate. Un'attenzione particolare in questo senso va rivolta alle aree agricole peri-urbane, infatti il progetto e le relative misure di mitigazione ambientale possono contribuire a ricomporre il rapporto tra urbanizzato e campagna.

Gli interventi di compensazione si realizzano principalmente facendo ricorso a:

- fasce boscate;
- ricomposizione del territorio rurale e valorizzazione delle aziende agricole esistenti;
- corridoi ecologici/biologici;

- siepi e filari;
- forestazione produttiva;
- rinaturalizzazione;
- verde ricreativo, parchi e giardini;
- bonifiche e recuperi ambientali;
- piste ciclabili.

14.7.1 Indirizzi per l'inserimento ambientale delle discariche

Facendo presente che il Piano Territoriale Paesistico Regionale riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo, il progetto della discarica dovrà essere comunque accompagnato da uno studio paesaggistico a se o rientrante nella VIA; sempre in questa sede dovranno essere previste adeguate misure di compensazione, scelte tra quelle elencate nel paragrafo precedente. Sia per l'area relativa alla riqualificazione ambientale della discarica che per l'area di compensazione dovrà essere prevista la manutenzione almeno per i successivi 30 anni dalla chiusura della discarica stessa, che potrà essere effettuata anche attraverso accordi con gli agricoltori interessati. L'area di compensazione della discarica dovrà essere individuata e piantumata in modo contestuale all'apertura della discarica stessa.

In generale si deve tenere presente che le opere di recupero sono caratterizzate da una serie di possibili problemi generati dalla discarica che influiscono sulla fertilità dei suoli e conseguentemente sul loro equipaggiamento arboreo e arbustivo (es: perdita di biogas, acidità del terreno, difficoltà di deflusso delle acque piovane); pertanto le opere di compensazione necessitano di una gradualità di inserimento su progetti che si sviluppano in un arco temporale di anni. Occorre quindi ragionare in termini di programmazione degli interventi sia in ordine alla salvaguardia del sistema rurale in cui si inseriscono, sia a protezione degli insediamenti urbani presenti e futuri.

In quest'ottica, le tecniche estensive che prevedono l'utilizzo di giovani piantine forestali autoctone sono quelle che, in generale, meglio si adattano alle cattive condizioni edafiche di queste aree.

La gradualità delle tecniche forestali tende a ottenere nel medio periodo situazioni stabili ed equilibrate con ridotti interventi di manutenzione catalizzando le risorse della natura; le tecniche del giardinaggio, viceversa, consentono di ricostituire soprassuoli più artificiali e quindi meno stabili, da ottenere in tempi brevi con intenso uso di mezzi esterni e secondo priorità di tipo estetico.

Nelle aree di compensazione le varie tecniche esecutive possono essere opportunamente miscelate dando comunque preferenza a quelle caratterizzate da maggior naturalità.

Specie vegetali impiegabili

La scelta delle specie vegetali deve ricondursi alla vegetazione potenziale della zona estesa anche agli ecosistemi paragonabili alle condizioni ambientali della discarica. Si dovrebbe pertanto ricorrere all'impiego delle specie autoctone e ad alcune specie esotiche spontanee o naturalizzate.

Per il corpo della discarica, completamente desertizzato, nel Nord Italia si impiegano prevalentemente specie arboree, arbustive ed erbacee pioniere e miglioratrici del terreno.

In generale, fatto salva la situazione ambientale locale, possono essere usate le specie idonee per l'ingegneria naturalistica ossia:

- specie rustiche: ad es. *Rubus* spp, *Rosa* canina, *Ulmus* spp, *Buddleia davidii*, *Cytisus scoparius*;
- elevata capacità di accrescimento radicale: ad es. *Salix* spp., *Populus* spp., *Corylus avellana*, *Robinia pseudoacacia*, *Viburnum lantana*, *Salix purpurea*, *Ligustrum vulgare*, *Rhamnus cathartica*, *Hippophae rhamnoides*;
- grande capacità di sviluppo di polloni: ad es. *Salix* spp., *Alnus glutinosa*, *Corylus avellana*, *Laburnum anagyroides*, *Castanea sativa*, *Sambucus nigra*;
- resistenza all'inghiaimento: ad es. *Populus* spp., *Crataegus monogyna*, *Pinus sylvestris*, *Ligustrum vulgare*, *Acer pseudoplatanus*, *Corylus avellana*, *Prunus spinosa*;
- resistenza al ristagno idrico: ad es. *Populus* spp., *Salix* spp., *Alnus* spp., *Sambucus nigra*;

- più in generale resistenza alle condizioni di stress.

La scelta delle specie dovrebbe considerare:

- esigenze paesaggistiche (fioriture, colorazioni, profilo, dimensioni, portamento) ad es.: *Prunus avium*, *Pyrus communis*, *Betula alba*, *Cytisus scoparius*;
- capacità di fornire alimento e rifugio alla fauna: ad es. *Prunus avium*, *Prunus padus*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum opulus*, *Sorbus aria*, *Sorbus aucuparia*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*;
- rapido accrescimento: ad es. *Ulmus* spp., *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer platanoides*, *Salix* spp.

Per garantire una pronta copertura, una selezione naturale e un'adeguata biodiversità è efficace ricorrere ad un buon numero di specie anche non strettamente legate vegetazione locale potenziale.

Tra le specie impiegate, risultano maggiormente idonee alle discariche: l'*Ulmus* spp., *Acer* spp., *Ligustrum* vulgare, *Populus nigra* e tra le erbacee risultate più resistenti in una ricerca effettuata dall'Università di Pavia: *Solidago gigantea*, *Parietaria officinalis*, *Poa trivialis*, *Partenocissus* sp.pl., *Urtica dioica*, *Galium aparine*, *Humulus lupulus*, *Duchesnea indic.*, *Artemisia verloturum*, *Daucus carota*, *Bromus sterilis*, *Verbena officinalis*.

Tipologia delle piante

Le piante che risultano più idonee sono le giovani piante arboree ed arbustive di tipo forestale di 1-3 anni di età: semenzali, trapianti o in contenitore.

Le piante in contenitore con diametro da 18 a 24 cm di circa 2 anni di età e altezza di m 1.00-1.50, presentano il miglior rapporto costi/benefici anche per il periodo di impianto molto più ampio, minor delicatezza nell'uso, minor sofferenza nel periodo post-trapianto.

Nei vari progetti sperimentali, sono state impiegate quasi esclusivamente piante prodotte da semi di origine locale e si ritiene che questo favorisca il risultato.

La scelta della tipologia di pianta è correlata alle finalità e alle risorse a disposizione e alla necessità di ottenere un successo in tempi brevi.

Nell'ultimo quinquennio un numero crescente di vivai pubblici e privati hanno messo a disposizione questo tipo di piante.

Distribuzione delle piante

La distribuzione delle piante dovrebbe seguire il disegno paesaggistico dell'opera e del profilo che si vuole ottenere, tenendo conto del risultato nel lungo periodo.

La progettazione delle aree di compensazione e il loro raccordo con il corpo della discarica spesso in sopraelevazione, richiedono l'applicazione dei concetti di disegno del paesaggio forestale.

La densità per ettaro deve essere elevata per ottenere in tempi brevi la chiusura delle chiome con una copertura arborea e arbustiva totale del suolo.

Secondo la dimensione delle piante, la densità può essere tra le 2.000 e le 3.000 piante. Una maggiore densità può essere utilizzata nelle aree arbustive.

In genere le specie sono disposte in piccoli gruppi omogenei di 30-50 m², secondo moduli di rimboschimento che accostano le diverse specie tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e fenologiche.

Schematicamente, è utile predisporre un modulo per la fascia esterna più ricco di arbusti appartenenti alle specie del mantello e uno per la parte interna del bosco più ricco di alberi.

Manutenzione

Per le finalità descritte in premessa, e rispondere alla salvaguardia del territorio circostante la discarica e conseguentemente alle attese della popolazione, risulta fondamentale anche la parte legata alla manutenzione. Sono infatti necessarie cure intensive sino alla chiusura delle chiome e in un periodo successivo di cure estensive che rientrano nella fase di gestione post-chiusura. Questa fase inizia in tutti i recuperi realizzati sin dalla fase preparatoria. Infatti ogni singolo intervento richiede una specifica manutenzione sia per le difficili condizioni presenti sulle discariche sia per la necessità di garantire comunque il successo degli impianti vegetali. La manutenzione, dopo la conclusione delle operazioni di impianto consiste nel primo triennio in interventi intensivi mentre successivamente, sino alla gestione a regime, è di carattere estensivo.

Gli interventi, differenziati secondo le tipologie, consistono in:

- irrigazioni di soccorso (da n.3 a n. 10 interventi nei mesi primaverili-estivi)
- cure localizzate (sclerature al piede, potature di allevamento, rimozione rampicanti concimazioni, ripristino verticalità)
- sfalci e trinciature erba (da 2 a 6 interventi per stagione)
- sostituzione fallanze (mortalità variabile dal 2-3% in condizioni ottimali al 30% sul corpo dei rifiuti in assestamento).

14.7.2 Inserimento di edifici e strutture

Ferme restando le indicazioni previste per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica e le relative autorizzazioni, così come le indicazioni per i restanti ambiti non oggetto di tutela, l'inserimento dei nuovi edifici e strutture nel territorio dovrà tenere in considerazione anche il loro aspetto estetico. Tali esigenze sono fondamentalmente impostate sulla ricerca del decoro delle forme e dei colori, delle finiture delle strutture e su una corretta disposizione e gestione dei piazzali dove sostano i rifiuti in ingresso ed i prodotti delle lavorazioni in uscita.

Si forniscono indicazioni di massima da utilizzare nella progettazione ed edificazione dell'area, da valutarsi caso per caso in relazione al tipo di impianto e al contesto:

- copertura massima dell'area, comprese le superfici occupate dagli impianti: 30%
- superfici a parcheggio, piazzali sosta mezzi e containers e viabilità: 30%
- superficie minima a verde dell'area: 40%
- distanze dai confini e distacchi tra edifici, distanza minima: 10 metri.

Il dimensionamento delle aree di compensazione in relazione alle dimensioni ed alla tipologia dell'impianto deve essere funzionale a:

- migliorare la qualità del paesaggio;
- compensare la distruzione di beni naturali e aree agricole;
- compensare gli impatti diffusi (rumore, polveri, disturbo visivo);
- contribuire alla costruzione del consenso nell'opinione pubblica;
- concorrere alla riconversione dell'area dopo la dismissione;
- ospitare indicatori biologici.

Indicazioni operative per le aree di compensazione

La superficie delle aree di compensazione va verificata in base a criteri inerenti l'ecologia del paesaggio di cui si riportano alcune indicazioni operative:

- dotare il territorio di ecosistemi a vario grado di naturalità per favorire la biodiversità;
- privilegiare aree accorpate anche se non di grandi dimensioni rispetto a tante piccole aree non collegate (frammentazione) collegandole a reti ecologiche, corridoi biologici, stepping stone;
- dotare il territorio di ecosistemi filtro per le polveri, odori, rumori, inquinanti;
- produzione di biomasse forestali per la riduzione della CO₂ atmosferica.
- In particolare il valore biologico delle aree oggetto di intervento di compensazione dovrà essere superiore al valore delle aree dell'impianto, sia nel periodo di esercizio che dopo la dismissione.

Le aree di compensazione, qualora non siano in disponibilità della gestione dell'impianto, devono essere destinate dallo strumento urbanistico vigente ad usi compatibili con le funzioni di riequilibrio ambientale e quindi a verde agro-forestale, naturalistico, ricreativo.

Per garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi delle aree di rispetto e di compensazione, la loro manutenzione deve essere costante anche se graduata nel tempo in funzione dell'evoluzione dei soprassuoli vegetali.

Soltanto con una precisa destinazione d'uso con attività economiche o sociali compatibili è possibile reperire le risorse finanziarie per la gestione delle aree suddette e far sì che non siano abbandonate nel medio - lungo periodo vanificando il lavoro svolto e il consenso raggiunto.

Tecniche impiegabili e modalità di esecuzione e manutenzione

Gli interventi descritti possono essere eseguiti con tecniche agronomiche, tecniche forestali, tecniche naturalistiche (ingegneria naturalistica), tecniche di giardinaggio. Queste tecniche sono opportunamente miscelabili nei diversi interventi e nelle diverse fasi. Quelle estensive sono basate sull'impiego di materiale vegetale di piccole dimensioni con alta densità di impianto, tempi medio - lunghi di formazione dei soprassuoli definitivi. Esse si adattano meglio per la formazione di aree naturali e paesaggistiche e il recupero delle aree degradate. Viceversa le tecniche intensive, che richiedono maggiori investimenti, si impiegano per il raggiungimento in tempi brevi del pronto effetto e di immediata e più intensa fruizione.

14.7.3 Incidenza economica

Gli interventi di inserimento territoriale e paesaggistico durano per tutto il periodo di esistenza dell'impianto. I costi finanziari possono essere suddivisi in costi di investimento per l'acquisizione e sistemazione delle aree sede dell'impianto, delle aree di rispetto e di compensazione e relative spese tecniche e quelli per la loro manutenzione e gestione.

In base alle sempre più numerose esperienze conseguite, si valuta sinteticamente che la spesa complessiva per le opere relative alla sistemazione a verde, rinaturalizzazione e impiantistica correlata per le aree sede di impianto e di rispetto e di compensazione oscillano tra il 5 e il 15% del costo complessivo dell'impianto.

Tale incidenza è stimata al netto dei costi per l'eventuale acquisizione delle aree di rispetto e di compensazione. La valutazione individuata è correlata agli impatti provocati dall'impianto, alla tipologia e dimensioni di impianto, alle tecniche impiegate.

A titolo esemplificativo vengono stimati costi unitari medi di sistemazione a verde variabili tra € 4/m² per le aree esterne all'impianto a trattamento estensivo e L. 25,82/m² per opere a verde all'interno della sede di impianto con carattere più intensivo, a seconda della localizzazione urbana o non, esclusa l'acquisizione delle aree.

14.7.4 Rapporto con aree agricole

Di norma le trasformazioni oltre alla sottrazione di suolo interferiscono con il cosiddetto sistema rurale, spesso compromettendo in modo significativo le attività, con grave nocimento per le aziende dei settori agricolo e forestale. Conseguentemente appare fondamentale che vengano attentamente valutati e quantificati gli impatti sul sistema rurale e sulle aziende del comparto, al fine di definire soluzioni condivise per la loro compensazione e mitigazione.

In tal senso la localizzazione di nuovi impianti è necessario che avvenga a valle di preliminari valutazioni tra "reali" alternative dimostrando di minimizzare le trasformazioni (impermeabilizzazione) di suolo agricolo/libero. Attenzione dovrà essere rivolta anche alla valutazione delle trasformazioni indotte, direttamente e/o indirettamente, dalla realizzazione dei nuovi impianti.

Valutazioni e quantificazioni degli impatti dovranno considerare le particolarità e le qualità del territorio agricolo che non risulta "tutto uguale" (valore del suolo, colture/produzioni di pregio, etc); le variabili sono molteplici e tra loro spesso interrelate. Utili indicazioni per definire le azioni di mitigazione e compensazione sono contenute nelle "Linee guida di valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3838 del 20 dicembre 2006.

14.7.5 Impianti prossimi a siti di Rete Natura 2000

Per gli impianti esistenti (in particolare per gli inceneritori) prossimi a siti di Rete Natura 2000 si ribadisce l'importanza di favorire il revamping, riducendo le pressioni sull'ambiente (emissioni atmosferiche, acustiche, odorigene, gli scarichi in acqua ...) mitigando e mascherando le pressioni residuali.

14.7.6 Il Biomonitoraggio dell'inquinamento atmosferico

L'inquinamento atmosferico è estremamente variabile sia nello spazio che nel tempo, in funzione di più fattori, tra i quali i più importanti sono: il tipo di fonte inquinante, la direzione dei venti, la pressione atmosferica, l'orografia del terreno, le precipitazioni. Il monitoraggio ambientale per mezzo di reti di rilevamento in continuo degli inquinanti mostra alcuni limiti, fra i quali non vanno sottovalutati gli alti costi dovuti alla necessità di un ampio numero di punti di rilevamento e della acquisizione di dati per lunghi periodi di tempo. Per tale motivo in questi ultimi anni molte ricerche hanno fatto uso di organismi viventi in veste di indicatori della qualità dell'ambiente: licheni, muschi, tulipani, tabacco come bioindicatori mentre muschi e licheni presentano ottime caratteristiche di bioaccumulatori. Il vantaggio dell'uso di queste tecniche sta nel fatto che queste specie vegetali funzionano da integratori di dati e consentono ricerche raffinate a costi più contenuti rispetto ai metodi tradizionali. L'utilizzo di muschi e licheni come bioindicatori non deve però sostituire il rilevamento tramite le centraline ma essere a loro complementare per individuare, su ampie zone, le zone a rischio. Attraverso la localizzazione, mediante i bioindicatori, delle aree contaminate si potrebbe quindi ottimizzare il posizionamento delle centraline automatiche.

14.7.7 Verifica a posteriori delle interferenze ambientali dell'intervento di progetto

Gli strumenti che possono essere impiegati per la verifica ed il controllo a posteriori della compatibilità ambientale dell'intervento di realizzazione di impianti a tecnologia complessa possono essere così individuati:

- sistemi di controllo continuo (monitoraggio e/o biomonitoraggio);
- applicazione di misure compensative di tipo elastico;
- analisi a posteriori dei progetti, che non deve essere confusa con lo strumento del monitoraggio continuo anche se l'analisi a posteriori usa il sistema del controllo continuo come strumento di supporto alle analisi.

Tra gli strumenti sopra elencati l'analisi a posteriori dei progetti sembra quella dotata delle migliori potenzialità circa il controllo da condursi nelle fasi di cantiere dell'opera e che fa da tramite alla successiva gestione ed al controllo delle performance ambientali assicurati dall'implementazione dei Sistemi di Gestione Integrati.

Affinché l'analisi a posteriori dei progetti non determini un eccessivo aggravio dei costi (dovuti ad esempio alla duplicazione delle analisi) essa potrebbe essere vista come un'integrazione dello Studio di Impatto Ambientale, e quindi rientrare a far parte del medesimo iter metodologico, potendo in tal modo rappresentare un ulteriore contributo al processo decisionale e di controllo.

Le analisi condotte durante la fase di realizzazione delle opere consentono la verifica della bontà delle previsioni scaturite dagli studi settoriali condotti sulla base dei progetti preliminare ed esecutivo.

I sistemi di controllo continuo messi in atto, permettono all'interno dell'analisi a posteriori dei progetti, di attuare un controllo attivo sugli effetti attesi e previsti.

Esistono: diversi tipi di analisi ex post dei progetti:

- Controlli di esecuzione: trattasi di una verifica della conformità delle opere al progetto ed all'applicazione delle misure mitigative e/o compensative indicate dallo Studio di Impatto Ambientale. Dovrebbero essere di competenza tecnico - amministrativa.
- Controllo dei comportamenti: rappresenta un'analisi delle effettive capacità di gestione degli impianti. Il controllo può essere ricondotto espressamente all'implementazione dei Sistemi di gestione Integrati Qualità - Ambiente - Sicurezza ed all'Analisi del Rischio. Dovrebbe essere di competenza dell'ente gestore dell'impianto.
- Controllo degli impatti reali del progetto: lo scopo è quello di determinare gli effettivi cambiamenti intervenuti nelle componenti ambientali dopo la realizzazione degli impianti e delle opere ad essi collegati. Il risultato potrebbe essere l'individuazione di misure integrative per l'attenuazione e/o la compensazione. Dovrebbe essere di competenza del gruppo multidisciplinare di studio chiamato a redigere lo Studio di Impatto Ambientale.
- Controllo delle previsioni di impatto: rappresenta un sistema retroattivo il cui scopo è quello di verificare la bontà e la sufficienza delle informazioni che stanno alla base della redazione dello Studio di impatto Ambientale, nonché la correttezza dei metodi previsionali impiegati nella previsione delle interferenze del progetto sulle diverse componenti ambientali.

14.7.8 Dismissione e riconversione

Il progetto di inserimento territoriale e paesaggistico può e deve tener conto delle problematiche relative alla dismissione e riconversione dell'area nel lungo periodo. In tal senso è importante progettare: aree verdi, fasce di rispetto e zone per le opere di compensazione dell'impianto, che si dimostreranno utili alla chiusura dello stesso; queste ultime infatti a seguito di una costante manutenzione avranno assunto un notevole valore paesaggistico e naturalistico ma anche produttivo. È noto che frequentemente l'urbanizzazione porta all'inglobamento delle strutture, pertanto le opere previste a priori risulteranno preziose per il futuro del territorio una volta terminata l'attività dell'impianto.

Le dimensioni previste nelle linee guida di tali aree, corrispondono a parchi e giardini urbani di medio-grande superficie.

Nel caso di riconversione le aree di rispetto possono risultare determinanti per consentire l'inserimento nel territorio di nuovi impianti mitigandone gli impatti.

Appendice 2

Appendice 2: Impianti di Piano

Ragione sociale	Comune	Tipologia
A2A Ambiente S.P.A.	Brescia (BS)	Inceneritore
ACCAM S.P.A.	Busto Arsizio (VA)	Inceneritore
ACSM-AGAM S.p.A.	Como (CO)	Inceneritore
AEM GESTIONI S.R.L.	Cremona (CR)	Inceneritore
REA DALMINE S.p.A.	Dalmine (BG)	Inceneritore
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	Desio (MB)	Inceneritore
A2A Ambiente s.p.a. (SILLA DUE)	Milano (MI)	Inceneritore
LOMELLINA ENERGIA	Parona (PV)	Inceneritore
CO.RE. S.P.A.	Sesto S.Giovanni (MI)	Inceneritore
PRIMA SRL	Trezzo sull'Adda (MI)	Inceneritore
SILEA SPA	Valmadrera (LC)	Inceneritore
A2A Ambiente SPA	Bergamo (BG)	TMB
ECONORD SPA	Como (CO)	TM
RENERWASTE LODI S.R.L.	Montanaso Lombardo (LO)	TMB
MANTOVA AMBIENTE SRL	Ceresara (MN)	TMB
MANTOVA AMBIENTE SRL	Pieve di Coriano (MN)	TMB
AMSA SPA – MASERATI LIGHT	Milano (MI)	TMB
A2A Ambiente S.P.A.	Lacchiarella (MI)	TMB
A2A Ambiente S.P.A.	Giussago (PV)	TMB
A2A Ambiente S.P.A.	Corteolona (PV)	TMB
BIOASE s.r.l.	Cedrasco (SO)	TMB
TRAMONTO ANTONIO SRL	Vergiate (VA)	TM

TMB = Trattamento Meccanico Biologico

TM = Trattamento Meccanico